



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Fase 3 - Misure di Prevenzione e Protezione per la ripresa delle attività in presenza

C007/20 rev. 02 del 19.05.2021

In rosso le modifiche rispetto alla rev. 01 del 10.12.2020

La presente rev. **02** integra formalmente nel testo le disposizioni normative successive alla rev. **01**, già recepite dall'Ateneo al momento della loro emanazione, tramite pubblicazione sulla pagina web:

www.uniroma1.it/covid-sapienza.

A cura di:
Uffici della Sicurezza

Integrato ed approvato:
Task Force COVID-19



Sommario

PREMESSA	4
Fonti e riferimenti normativi	6
Generalità su COVID-19	10
Organizzazione dell'Ateneo per la gestione dell'emergenza COVID-19	12
Obblighi dei lavoratori ed equiparati Sapienza [nuovo paragrafo]	14
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19	16
1) Autovalutazione delle condizioni di salute	17
2) Igiene personale	20
4) Prossimità, distanze interpersonali e comportamenti sociali	22
5) Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale	23
Mascherine	24
Soluzioni disinfettanti	25
Barriere interpersonali e visiere	25
Guanti	26
6) Gestione dei casi COVID-19 e tracciamento dei contatti	27
Definizioni	28
Caso POSSIBILE	29
Caso PROBABILE	29
Caso CONFERMATO	30
Contatto STRETTO - Esposizione ad alto rischio	30
Contatto CASUALE – Esposizione a basso rischio	31
Sorveglianza passiva	31
Isolamento fiduciario	32
Persone ipersuscettibili (Fragili)	33
Tracciamento dei contatti	33
Gestione dei casi COVID-19	35
a. Caso possibile	36
b. Persone che sono entrate in contatto con un caso possibile	37
c. Caso confermato	37



d. Persone che sono entrate in contatto con un caso confermato esterno a Sapienza	39
e. Gestione dei casi confermati e possibili di COVID-19 presenti nelle aule/laboratori didattici o che hanno partecipato ad altre attività didattiche in presenza.....	42
f. Gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 da variante e loro contatti.....	44
g. Gestione della riammissione dei casi guariti/contatti stretti da COVID-19	46
h. Gestione delle persone prive di sintomi che fanno ingresso nella Regione Lazio	50
i. Gestione casi di ipersuscettibilità a COVID-19.....	51
7) Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza.....	54
8) Indicazioni in tema di vaccinazione anti COVID-19 (nuovo paragrafo)....	54
9) Gestione delle attività lavorative in sicurezza.....	57
Operatori a contatto con il pubblico: misure di prevenzione e protezione aggiuntive	57
10) Gestione degli spazi e dei luoghi di lavoro in sicurezza	59
Pulizia e igiene degli spazi e dei luoghi di lavoro.....	59
Controllo accessi e ingresso terzi.....	60
Informazione del personale e di chi accede ai luoghi di lavoro	60
Attività di ditte e fornitori nei locali Sapienza	60
Impianti di trattamento aria (immissione/estrazione e climatizzazione)	61
Utilizzo dei ventilatori.....	62
Attività di manutenzione e cantieri.....	63
Spazi comuni	64
Corridoi, scalinate, ascensori, atri e zone di passaggio.....	65
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI	66
Allegati	66
Riferimenti	66



PREMESSA

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione che i Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, i Lavoratori, gli equiparabili a lavoratore, gli studenti, gli utenti ed i visitatori che accedono agli spazi di Sapienza devono obbligatoriamente osservare per la ripartenza in sicurezza.

L'attuazione delle misure di cui al presente documento è obbligatoria e la loro applicazione è responsabilità di ciascuno per quanto di propria competenza.

Il presente documento riepiloga e definisce le misure da adottare nell'esecuzione delle attività in presenza nei luoghi di lavoro e negli spazi sotto il controllo di Sapienza, in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica e dell'esigenza di operare una graduale riapertura degli uffici pubblici, nonché una ripartenza di tutte le attività di detti uffici, come disposto dalla legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Lo stesso si propone lo scopo, in considerazione della nota prot. 2833 del 30/07/2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Allegato 18 del DPCM del 7 agosto 2020, di promuovere l'individuazione, a livello locale, delle migliori modalità per lo svolgimento delle attività di didattica in presenza, garantendo la sicurezza delle persone, nel rispetto delle disposizioni dei protocolli approvati.

Le indicazioni presenti in questo documento sono doverosamente di carattere generale, dovendo essere applicate in un contesto caratterizzato da una notevole variabilità di situazioni, strutture e necessità.



Sulla pagina web www.uniroma1.it/covid-sapienza, soggetta a costanti aggiornamenti, vengono riportate, ogni qualvolta ciò si renda necessario, eventuali misure aggiuntive a quelle presenti al presente documento, sulla base dell'evoluzione delle norme applicabili e della situazione epidemiologica.

Tutto il personale Sapienza ha l'obbligo di consultare con continuità il Portale Salute e Sicurezza (www.uniroma1.it/ssl), e in particolare la sezione relativa al rischio COVID - 19 (www.uniroma1.it/covid-sapienza).

Ulteriori procedure di carattere operativo, ove ritenuto necessario e sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento e negli altri documenti prodotti dagli Uffici della Sicurezza, possono essere stabilite e formalizzate a livello locale per la gestione di situazioni specifiche.

Per la redazione delle eventuali procedure operative di dettaglio, ogni struttura può fare riferimento al proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il documento è indirizzato ai Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, agli equiparabili a lavoratore, agli studenti, agli utenti e ai visitatori che accedono agli spazi di Sapienza.

La prevenzione della diffusione di COVID-19 e la protezione della propria e altrui salute passano in via prioritaria dal comportamento di ciascuno, su cui ricade la responsabilità di adottare i comportamenti e di applicare le misure previsti nel presente documento e nei relativi allegati.

Si ricorda che l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/08 esplicita:

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”



È fatto dunque obbligo a ciascuno di analizzare, di adeguarsi ai contenuti del presente documento e di tutte le disposizioni di volta in volta pubblicate alla pagina www.uniroma1.it/covid-sapienza.

I Datori di Lavoro, assieme ai Dirigenti per la Sicurezza, organizzano le attività e predispongono i luoghi di lavoro secondo le disposizioni di cui sopra, ove necessario con l'ausilio degli RSPP, del Medico Competente, e degli altri Uffici della Sicurezza di Sapienza.

In forza delle normative vigenti relative all'emergenza COVID-19 e alla gestione dell'epidemia, gli studenti non equiparabili ai lavoratori, gli utenti, i visitatori ed il personale che opera a vario titolo, ivi compreso il personale operante nell'ambito di appalti, subappalti, concessioni, convenzioni, si attengono a tutte le misure e disposizioni di cui al presente documento e alle disposizioni di volta in volta pubblicate alla pagina www.uniroma1.it/covid-sapienza.

La presente rev. **02** integra nel testo le disposizioni normative successive alla rev. **01**, già recepite dall'Ateneo al momento della loro emanazione tramite pubblicazione sulla pagina web www.uniroma1.it/covid-sapienza.

Fonti e riferimenti normativi

Il presente documento viene adeguato a quanto contenuto nei seguenti decreti/Circolari/DPCM:

- Circolare n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
- Circolare n. 7922 del 09 marzo 2020 “COVID-19. Aggiornamento della Definizione di caso”;
- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto dal Ministro della Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2020;
- Indicazioni provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 luglio 2020 e nell'Allegato 18 del DPCM del 7 agosto 2020;
- Ordinanza Ministero della Salute 7 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



- DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. (20G00144) (GU n.248 del 7-10-2020);
- Circolare del Ministero della Salute prot. 32850 del 12 ottobre 2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
- Circolare n. 35324 del 30 ottobre 2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;
- DPCM 25 ottobre 2020;
- DPCM 3 novembre 2020;
- DPCM 3 dicembre 2020 - G.U. n. 301 del 03.12.2020;
- DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);
- Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08 gennaio 2021 "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
- DECRETO-LEGGE del 05 gennaio, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DECRETO-LEGGE del 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- DPCM 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni



urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

- Ordinanza Ministero della Salute 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”. (21A00223) (GU n. 12 del 16-1-2021);
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
- DECRETO-LEGGE del 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21G00016) (GU n. 36 del 12-2-2021);
- Ordinanza Ministero della Salute 13 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21A00968) (GU n. 38 del 15-2-2021);
- DECRETO-LEGGE del 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21G00024) (GU n.45 del 23-2-2021);
- DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. (21A01331) (GU n. 52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
- Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna,



- Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”. (21A01593) (GU n. 62 del 13-3-2021);
- DECRETO-LEGGE del 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. (21G00040) (GU n.62 del 13-3-2021);
 - DECRETO-LEGGE del 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni);
 - Ordinanza Ministero della Salute 30 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21A02015) (GU n. 77 del 30-3-2021);
 - DECRETO-LEGGE del 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (21G00056);
 - Ordinanza Ministero della Salute 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21A022151) (GU n. 81 del 3-4-2021);
 - Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – sottoscritto da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Commissario Straordinario emergenza COVID, INAIL, Rappresentanze sindacali e di categoria in data 06/04/2021;
 - Circolare del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata”.
 - DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU n.96 del 22-4-2021);
 - DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65, Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078) (GU n.117 del 18-5-2021)



Tutti gli ulteriori riferimenti normativi e le circolari relativi alla tematica COVID-19 sono riportati all'indirizzo www.uniroma1.it/covid-sapienza.

Le disposizioni normative successive alla presente revisione saranno pubblicate sulla pagina web sopra riportata e divengono immediatamente operative per l'Ateneo.

Generalità su COVID-19

Come le altre malattie respiratorie, COVID-19 può presentarsi con sintomi lievi, come raffreddore, mal di gola, tosse e temperatura corporea superiore a 37,5°C, oppure con sintomi più severi quali polmonite o difficoltà respiratorie, e in alcuni casi può essere fatale come avviene soprattutto per i soggetti fragili (anziani, immunodepressi e portatori di patologie concomitanti).

Secondo le evidenze disponibili al momento, la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso SARS-CoV-2, avviene attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline ("droplets") emesse con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. Il virus si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. Ulteriori studi sono necessari per definire con certezza l'efficienza e la rilevanza delle diverse vie di trasmissione descritte ed il possibile ruolo di altre vie quali la trasmissione fecale-orale e quella per via aerea. La possibilità di trasmissione per via aerea anche in assenza di tali procedure è comunque costantemente monitorata da OMS e Comunità scientifica internazionale.

L'OMS ha pubblicato un Scientific Brief (9 luglio 2020) in cui ha riassunto le evidenze scientifiche sulla possibilità di trasmissione per via aerea del SARS-CoV-2, concludendo che non ci sono al momento evidenze scientifiche sufficienti, ma che la questione della possibilità di trasmissione



aerea del nuovo coronavirus, anche in assenza di procedure che possono generare aerosol, è continuamente monitorata dall'OMS e dalla comunità scientifica internazionale.



Organizzazione dell'Ateneo per la gestione dell'emergenza COVID-19

L'Ateneo ha tempestivamente adottato e sta adottando, all'evolversi delle disposizioni governative, immediati e opportuni interventi sia in ordine all'organizzazione sia in ordine alla comunicazione, adeguandosi tempestivamente a quanto via via disposto dalle Autorità competenti.

Con D.R. 659/2020, prot. n. 15877 del 24.02.2020, è stata istituita la Task force COVID-19, composta da esperti dell'Ateneo in materia di Igiene, Microbiologia e Malattie Infettive, con lo specifico scopo di assistere gli Uffici della Sicurezza nello svolgimento delle proprie attività e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi di governo per l'assunzione delle decisioni che di volta in volta si rendano necessarie, sia dal punto di vista della tutela delle persone (lavoratori, equiparati, studenti e collaboratori), sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro.

L'attività della Task Force e tutte le misure messe di volta in volta in atto dall'Ateneo vengono diffuse attraverso il sito istituzionale, tramite articoli di prima pagina ed alla pagina dinamica dedicata a COVID-19, denominata: "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria - P011_C". La pagina è raggiungibile al seguente link: www.uniroma1.it/covid-sapienza.

L'Ateneo, attraverso una nota inviata dal Rettore ai Responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica/Malattie Infettive delle Aziende ASL della Regione Lazio, ha messo a disposizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del Lazio anche una interfaccia, costituita dal Medico Competente di Ateneo e dai Medici Competenti delle Aziende Universitarie Ospedaliere di riferimento, ai fini della collaborazione per lo svolgimento delle necessarie indagini epidemiologiche, fornendo loro i contatti della Task Force:

- Ing. Leandro Casini, Resp. Ufficio Alta Vigilanza, Referente Universitario per COVID-19 per Sapienza Università di Roma (email: altavigilanza.ssl@uniroma1.it, M: 334 113 0058);



- Prof. Paolo Villari, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (email: paolo.villari@uniroma1.it).

Al fine di aumentare ulteriormente i livelli di salute e sicurezza, attraverso un potenziamento delle attività di prevenzione secondaria in concomitanza con la ripresa della didattica in presenza, l'Ateneo ha organizzato, a partire dal 1° marzo 2021, una campagna di screening gratuita per gli Studenti Sapienza in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I.



Obblighi dei lavoratori ed equiparati Sapienza [nuovo paragrafo]

Tutto il Personale Sapienza ha l'obbligo, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., di:

- 1) *Conoscere* e applicare i documenti contenenti le misure di prevenzione di diffusione di COVID-19 da adottare in Sapienza disponibili alla pagina www.uniroma1.it/covid-sapienza.
- 2) *Frequentare* il corso di formazione e-learning in materia di COVID-19 organizzato dagli Uffici della Sicurezza;
- 3) *Seguire* le indicazioni ed applicare le misure in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro contenute nei documenti di cui al punto 1) e illustrate nella formazione di cui al punto 2), tra le quali, a titolo di esempio:
 - a. *Verificare* quotidianamente le proprie condizioni di salute e restare a casa qualora si presentassero sintomi riconducibili a COVID-19 (vedi capitoli seguenti).
 - b. *Compilare* prima di ogni accesso in Sapienza, l'apposita modulistica (c.d. google form) disponibile alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-procedure-di-accesso-alle-sedi-sapienza>
 - c. Se insorgono sintomi riconducibili a COVID-19 durante l'orario di lavoro, informare immediatamente il Datore di Lavoro, il Docente, il Preposto o il Dirigente (cfr. pag. 30).
 - d. *Informare* il Datore di Lavoro nel caso in cui ci si riconosca in una delle seguenti definizioni:
 - i. caso confermato di COVID-19;
 - ii. caso possibile di COVID-19;
 - iii. contatto stretto/casuale di caso confermato COVID-19 interno o esterno a Sapienza.Il Datore di Lavoro seguirà in questo caso le procedure previste nel presente documento e segnalerà il caso secondo le modalità riportate alla pagina: <https://www.uniroma1.it/it/segnalazione-casi-covid-19>
- 4) I docenti registrano gli studenti presenti ad ogni attività didattica in presenza, ed in particolare alle lezioni in aula ove possibile



attraverso gli strumenti messi a disposizione da Sapienza (es. Prodigit, Infostud Lab, Token, ecc.).

- 5) Qualora uno studente presente mostri sintomi riconducibili a COVID-19 deve essere applicata la procedura prevista per i “Casi Possibili”;
- 6) Qualora un docente abbia notizia di uno studente positivo attiva la procedura prevista “*Caso positivo di studenti che hanno frequentato lezioni in presenza*”
- 7) Applicare ogni misura prevista dai documenti emessi dagli uffici della sicurezza non ricompresi in questo elenco esemplificativo.



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19

Misure di Prevenzione e Protezione da COVID-19:

- 1) Autovalutazione delle condizioni di salute
- 2) Igiene personale
- 3) Prossimità, distanze interpersonali e comportamenti sociali
- 4) Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
- 5) Gestione dei casi COVID-19 e tracciamento dei contatti
- 6) Gestione delle attività lavorative in sicurezza
- 7) Gestione degli spazi e dei luoghi di lavoro in sicurezza

La prevenzione della diffusione di COVID-19 e la protezione della propria e altrui salute passano in via prioritaria dal **comportamento di ciascuno**, **su cui ricade la responsabilità** di applicare le misure presenti nei documenti emessi dagli Uffici della Sicurezza di Sapienza

Si ribadisce che la prevenzione della diffusione di COVID-19 e la protezione della propria e altrui salute passano in via prioritaria dal comportamento di ciascuno, su cui ricade la responsabilità di applicare le misure presenti nel presente documento e nei relativi allegati.

Le misure generali di tutela possono essere suddivise nelle seguenti sette categorie:

- 1) Autovalutazione delle condizioni di salute;
- 2) Igiene personale;
- 3) Prossimità, distanze interpersonali e comportamenti sociali;
- 4) Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- 5) Gestione dei casi COVID-19 e tracciamento dei contatti;
- 6) Gestione delle attività lavorative in sicurezza;
- 7) Gestione dei luoghi di lavoro in sicurezza.



BUNDLE

Le prime 4 misure di prevenzione sopra elencate, vale a dire:

1. Autovalutazione delle condizioni di salute
2. Igiene personale
3. Prossimità, distanze interpersonali e comportamenti sociali
4. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

se attuate pedissequamente e tutte e quattro insieme, moltiplicano la loro efficacia secondo il concetto di bundle (tradotto letteralmente “pacchetto”).

Il concetto di BUNDLE è un messaggio comunicativo importante di Sapienza (Quattro passi per la sicurezza della Comunità Sapienza) alla base di una locandina che va affissa diffusamente in Ateneo e di un video che va proposto ad ogni occasione utile.

Locandina e video sono disponibili all'indirizzo: www.uniroma1.it/covid-sapienza.

1) Autovalutazione delle condizioni di salute

1. Misura GIORNALIERA della temperatura corporea ($< 37,5^{\circ} \text{C}$) 
2. Monitoraggio presenza di sintomi riconducibili a COVID-19 quali:
 - Tosse
 - Raffreddore
 - Mal di gola
 - Difficoltà respiratoria
 - Disgeusia, ageusia, anosmia  

Una misura di prevenzione e protezione particolarmente importante per il contenimento della diffusione di COVID-19 è assolutamente quella dell'autovalutazione delle proprie condizioni di salute, da abbinare



all'isolamento fiduciario in caso di sintomi o di contatti stretti con persone potenzialmente affette da COVID-19.

È necessario che giornalmente, prima di accedere agli spazi di Sapienza, i lavoratori, gli equiparabili a lavoratore, gli studenti, il personale esterno, gli utenti e i visitatori provvedano all'autovalutazione delle proprie condizioni di salute, verificando se si è affetti da sintomi riconducibili a COVID-19.

L'accesso agli spazi Sapienza è subordinato alla compilazione del Modulo per autocertificazione ai fini dell'ingresso in Sapienza o alla prenotazione alle attività di didattica o di studio in presenza con relativa autocertificazione.

I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

- febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratoria
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- mal di gola
- altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea (soprattutto nei bambini)

In caso di presenza di uno o più sintomi, come sopra elencati, è assolutamente obbligatorio rimanere al proprio domicilio!

In questi casi non ci si deve recare al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma è necessario chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale 800.118.800.

È altresì obbligatorio, per chiunque sia negli spazi Sapienza, avvertire il Datore di Lavoro/Dirigente/Preposto, o il proprio referente, in caso di insorgenza di uno o più sintomi tra quelli sopra elencati durante lo svolgimento di attività lavorative in presenza.



Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario, in caso di urgenza o di sintomatologia importante.

Tutti i lavoratori di Sapienza, gli equiparabili a lavoratori, gli studenti, i visitatori e il personale esterno che accede agli spazi Sapienza devono autocertificare l'impegno a valutare giornalmente il proprio stato di salute (assenza di febbre, sintomi influenzali, ecc. convivenza con casi confermati, possibili o probabili di COVID-19) e a non recarsi, in caso contrario, presso l'Ateneo. L'impegno a non recarsi in Ateneo deve riguardare anche chi è a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni, di essere soggetto a quarantena o essere in attesa dell'esito di tampone antigenico rapido o molecolare, nonché, ovviamente, di essere positivo a COVID-19 (in questo caso il rientro in Sapienza può avvenire solo in presenza di una idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione", secondo le modalità previste dalla normativa vigente, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente unitamente al certificato di fine quarantena/isolamento emesso dal MMG (Medico di base) o Autorità competente (ASL) – vedi successivo paragrafo "Gestione della riammissione dei casi guariti da COVID-19").

Per i lavoratori di Sapienza, gli equiparabili a lavoratore, **gli studenti, il personale esterno, gli utenti e i visitatori, le autocertificazioni devono essere prodotte giornalmente attraverso gli strumenti informatici messi a punto dall'Ateneo (Google form Accessi, Prodigit, Servizio di prenotazione per l'accesso alle biblioteche, Modulo per autocertificazione ai fini dell'ingresso in Sapienza).**



2) Igiene personale

Adottare idonee misure di igiene personale, quali ad esempio:

1. *lavare* frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi, in alternativa usare soluzioni idroalcoliche;
2. *evitare* di toccarsi occhi, naso o bocca con le mani;
3. quando si tossisce e/o si starnutisce, *coprire* la bocca e il naso con l'incavo del gomito o con un fazzoletto, *evitando* il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
4. *gettare* i fazzolettini una volta utilizzati e *lavare* subito dopo le mani;
5. *evitare* l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
6. *porre* particolare attenzione all'igiene delle superfici che devono essere pulite e disinfettate con soluzioni disinfettanti a base di cloro o di alcol;
7. *usare* la mascherina se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.

Tenuto conto delle modalità di trasmissione dell'infezione, è di primaria importanza adottare le comuni norme igienico-sanitarie di prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via respiratoria (cfr. All. 4 del DPCM del 10.04.2020 e All. 19 del DPCM del 07.08.2020), principalmente consistenti nel:

- 1) *lavare* frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi, in alternativa usare soluzioni idroalcoliche;
- 2) *evitare* di toccarsi occhi, naso o bocca con le mani;
- 3) quando si tossisce e/o si starnutisce, *coprire* la bocca e il naso con l'incavo del gomito o con un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- 4) *gettare i fazzolettini* una volta utilizzati e *lavare* subito dopo le mani;
- 5) *evitare* l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 6) *porre* particolare *attenzione all'igiene delle superfici* che devono essere pulite e disinfettate con soluzioni disinfettanti a base di cloro o di alcol;
- 7) usare sempre la mascherina se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.

Le misure sopra elencate sono da intendersi obbligatorie per chiunque frequenti i luoghi di lavoro.



Per la pulizia delle mani, se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante a base alcolica con almeno una percentuale di etanolo (alcol etilico) non inferiore al 70%. Il lavaggio-disinfezione frequente delle mani è procedura efficace di prevenzione dell'infezione poiché i virus a trasmissione aerea riconoscono quali vie di penetrazione naso, bocca, occhi.



4) Prossimità, distanze interpersonali e comportamenti sociali

Una misura di prevenzione e protezione fondamentale è quella di **mantenere le corrette distanze interpersonali!**

Evitare, anche all'aperto, tutte le "situazioni" durante le quali si possano ridurre le distanze interpersonali e/o dismettere le mascherine.

È vietato consumare pasti in compresenza con altre persone:

- negli spazi al chiuso;
- all'aperto qualora le distanze interpersonali non siano continuamente superiori a 2 metri.

Un'altra misura di prevenzione e protezione fondamentale per il contenimento della diffusione di COVID-19 è quella di mantenere le corrette distanze interpersonali, ovvero:

- *evitare i contatti stretti e prolungati* con persone tenendo una distanza **di 2 metri (ove non possibile almeno 1 metro)**;
- *evitare* abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti;
- *mantenere* in ogni contatto sociale una distanza interpersonale **di 2 metri (ove non possibile almeno 1 metro)**.

È necessario evitare nella maniera più assoluta situazioni di condivisione durante le quali si possano ridurre le distanze interpersonali o dismettere le mascherine chirurgiche, in particolar modo **è necessario evitare** di consumare pasti nel medesimo locale o pertinenza, in compresenza con i colleghi e/o altre persone, e/o anche all'aperto gli uni vicino agli altri, così come anche suggerito da recenti evidenze scientifiche.



In generale è necessario **evitare, anche all'aperto, tutte le "situazioni" durante le quali si possano ridurre le distanze interpersonali e/o dismettere le mascherine.**

E' vietato consumare pasti in presenza con altre persone:

- negli spazi al **chiuso**;
- negli spazi **all'aperto** qualora le distanze interpersonali non siano continuamente superiori a 2 metri.

L'accesso ai distributori è consentito seguendo le seguenti indicazioni:

- evitare assembramenti;
- sanificare le mani prima di accedere all'area di consumazione mediante i dispenser di gel posti fuori dall'area;
- consumare quanto prelevato lontano da altre persone;
- accedere all'area distributori ad una persona per volta.

Nel tragitto da e per Sapienza, sia si utilizzino mezzi pubblici, sia in auto con altre persone non conviventi, **è necessario indossare continuamente la mascherina.**

È inoltre, necessario osservare con la massima responsabilità e scrupolosità le misure previste e **non recarsi assolutamente in Sapienza se si è affetti da sintomi riconducibili a COVID-19.**

5) Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

Utilizzo dei DPI:

- ✓ Mascherine chirurgiche o di comunità in tutte le situazioni in cui sia obbligatorio indossarle, vale a dire nei luoghi chiusi ed all'aperto secondo quanto previsto dalle normative vigenti (Ordinanza della Regione Lazio n. 3920 del 2 ottobre 2020 e DPCM 03 dicembre 2020 e ss.mm.ii.).
- ✓ Mascherine FFP2 per attività straordinarie in cui si debba necessariamente mantenere continuamente una distanza inferiore a 1 metro.
- ✓ Barriere interpersonali se, a causa di difficoltà oggettive, non sia possibile garantire continuamente il previsto distanziamento interpersonale.
- ✓ Soluzioni igienizzanti ove non sia possibile lavarsi le mani con il sapone.

L'utilizzo dei guanti, in condizioni di lavoro ordinarie, non è misura utile alla riduzione del rischio di diffusione di COVID-19.



Il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per il contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19 deve contemperare l'esigenza di ottenere la massima protezione, la necessità di non utilizzare inutilmente le scorte esistenti e prevedere corrette modalità di smaltimento.

Per tale motivo si vogliono fornire indicazioni che permettano di gestire con la giusta oculatezza tali dispositivi.

Per ulteriori indicazioni si faccia riferimento ai seguenti documenti, disponibili alla pagina web www.uniroma1.it/covid-sapienza:

- ✓ Vademecum didattica in aula - Misure Prevenzione e Protezione COVID-19;
- ✓ Vademecum sulle misure di prevenzione e protezione per le attività di cui al DPCM del 26.04.2020.

Mascherine

Sulla base delle indicazioni delle organizzazioni internazionali e delle Autorità competenti nazionali, in considerazione delle condizioni di lavoro, della potenziale esposizione e in base a un gradiente di pericolosità relativo alla distanza interpersonale, si ritiene di dare le seguenti indicazioni sull'utilizzo delle mascherine.

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate all'aperto e nei luoghi al chiuso, salvo nel caso in cui le caratteristiche del luogo o le circostanze di fatto garantiscono in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e in tutte le situazioni in cui è obbligatorio in forza delle normative specifiche emesse dalle Autorità competenti (cfr. Ordinanza della Regione Lazio n. 3920 del 2 ottobre 2020 e DPCM 03 dicembre 2020 e ss.mm.ii.).

Si precisa che la distanza di 2 mt è una misura di maggior prudenza che si ritiene appropriato adottare rispetto alle attuali indicazioni normative di distanza interpersonale minima di 1 metro.

Di norma la mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si bagni o si danneggi, deve essere sostituita tempestivamente.



Per attività lavorative di carattere assolutamente eccezionale, in cui si debba necessariamente mantenere continuamente una distanza inferiore a 1 metro, è necessario dotare i lavoratori di mascherine di tipo FFP2.

Si sottolinea che è imperativo limitare le situazioni in cui non sia possibile garantire la distanza minima di un metro.

Per lo smaltimento delle mascherine utilizzate in ambiente non sanitario, fare riferimento alla "P 013 C Rev. 00 del 05 - Procedura Indicazioni per la gestione e lo smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti dagli ambienti di lavoro non sanitari".

In generale è necessario **evitare, anche all'aperto, tutte le "situazioni" durante le quali si possano ridurre le distanze interpersonali e/o dismettere le mascherine.**

Soluzioni disinfettanti

Si premette che il lavaggio delle mani con il sapone, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute e disponibili sulla pagina web dedicata a COVID-19, è pratica indispensabile ed efficace per contrastare il contagio.

L'utilizzo di soluzioni disinfettanti, ove le disponibilità siano scarse, è da riservare a situazioni in cui non sia possibile lavarsi le mani con il sapone.

In ogni caso, la possibilità di accedere alla frequente igiene delle mani deve essere resa concreta, anche attraverso la disponibilità diffusa negli ambienti dell'Ateneo di dispenser di soluzioni idroalcoliche.

Le soluzioni disinfettanti devono avere una percentuale di etanolo (alcol etilico) non inferiore al 70%.

Barriere interpersonali e visiere

Per i lavoratori e gli equiparati che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi in cui non sia ragionevolmente certo il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro in maniera continuativa durante l'attività lavorativa in servizio (fatti salvi brevi e occasionali intervalli inferiori a 15 minuti), è opportuno, ove sia possibile e



in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale sopra elencati, prevedere l'utilizzo di barriere separatorie.

Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, qualora non sia possibile per motivi tecnici o per la natura delle attività l'installazione di barriere interpersonali, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo.

Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto, secondo quanto previsto dai Documenti di Valutazione del Rischio.

Guanti

Il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, oppure in alternativa con soluzioni idroalcoliche, rappresenta sicuramente la misura più efficace per il controllo del rischio di contagio **per** COVID-19.

L'utilizzo dei guanti non sostituisce in alcun modo la pratica di lavaggio frequente delle mani con sapone, secondo le modalità già riportate sui documenti disponibili sulla pagina web dedicata a COVID-19.

Qualora utilizzati i guanti dovranno essere sfilati avendo cura di non entrare in contatto con la parte esterna.

Per lo smaltimento dei guanti usati in ambiente non sanitario fare riferimento alla "P 013 C Rev. 00 del 05 - Procedura Indicazioni per la gestione e lo smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti dagli ambienti di lavoro non sanitari".



6) Gestione dei casi COVID-19 e tracciamento dei contatti

Il Tracciamento dei Contatti è una fondamentale misura di prevenzione secondaria, per la limitazione della diffusione di COVID-19.

Il rispetto delle regole definite da Sapienza ai fini del tracciamento delle presenze e dei contatti è fondamentale ai fini della riduzione della diffusione di COVID-19

La ricerca e il tracciamento dei contatti (Contact tracing) è uno strumento fondamentale di sanità pubblica nella risposta alla pandemia di COVID-19, il cui obiettivo è quello di identificare rapidamente persone esposte a casi esistenti, in quanto potenziali casi secondari, e prevenire l'ulteriore trasmissione dell'infezione.

È necessario, ogni qualvolta venga identificata una persona affetta da COVID-19, riuscire a risalire a tutti i suoi contatti potenzialmente stretti o casuali, in modo da attivare i necessari interventi (sorveglianza passiva e isolamento fiduciario).

Le informazioni di cui sopra devono essere inviate agli Uffici della Sicurezza secondo le modalità descritte **alla pagina web:** www.uniroma1.it/segnalazione-casi-covid-19



Definizioni

Di seguito le definizioni di:

- ✓ Caso POSSIBILE
- ✓ Caso PROBABILE
- ✓ Caso CONFERMATO
- ✓ Contatto STRETTO
- ✓ Contatto CASUALE
- ✓ Sorveglianza passiva
- ✓ Isolamento fiduciario
- ✓ Persone ipersuscettibili

Si riportano le definizioni di caso possibile, probabile e confermato di COVID-19 come modificate dalla Circolare del Ministero della Salute 0000705-08 del 8 gennaio 2021, unitamente ai criteri adottati per l'identificazione dei diversi casi COVID. Le definizioni si basano sulle informazioni attualmente disponibili e possono essere ulteriormente riviste in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Le persone entrate in contatto con i casi di COVID-19 possono avere avuto un contatto stretto o casuale, di cui si forniscono di seguito le rispettive definizioni.

Per maggior chiarezza si riportano, infine, le definizioni di sorveglianza passiva e di isolamento fiduciario, in accordo con quanto riportato nel Technical Report dell'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) del 8.04.2020 e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 (ver. 25 giugno 2020).

Criteri adottati per l'identificazione dei diversi casi COVID:

- **Criteri clinici:** presenza di almeno uno dei sintomi quali tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia. Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.



- **Criteri radiologici**: quadro radiologico compatibile con COVID-19.
- **Criteri di laboratorio**: rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico oppure rilevamento dell'antigene SARS-Cov-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti.
- **Criteri epidemiologici**: almeno uno dei seguenti link epidemiologici:
 1. Contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il *caso indice* in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
 2. Essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiusate (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Caso POSSIBILE

Una persona che soddisfi i criteri clinici, ovvero presenti almeno uno dei sintomi quali tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Caso PROBABILE

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, vale a dire persona con presenza di almeno uno dei sintomi quali tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia (altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea) e che abbia avuto contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (indice) nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se il contatto stretto è avvenuto con il caso indice asintomatico, in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla



conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

TESTO ESTRATTO DALLA CIRCOLARE: *contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.*

oppure

Persona con quadro radiologico compatibile con COVID-19.

Il caso probabile viene gestito nelle stesse modalità di un caso confermato.

Caso CONFERMATO

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio, ovvero persona il cui test antigenico o molecolare sia risultato positivo.

Contatto STRETTO - Esposizione ad alto rischio

Il contatto stretto è definito dalla Circolare del Ministero della Salute 7922 del 9 marzo 2020, dal Technical Report dell'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) del 8.4.2020 e dal Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 (ver. 25 giugno 2020) come una persona che:

- vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti e a distanza minore di 2 metri, in assenza di DPI idonei;
- abbia viaggiato seduta in aereo, in treno o in qualsiasi mezzo di trasporto entro i due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso



di COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo o treno dove il caso indice era seduto.

oppure

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Contatto CASUALE – Esposizione a basso rischio

Il contatto casuale è definito dal Technical Report dell'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) del 8.4.2020 come una persona che non risponde alla definizione di contatto stretto ma:

- è stata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per meno di 15 minuti;
- ha avuto un incontro faccia a faccia con un caso di COVID-19, per meno di 15 minuti e a una distanza minore di 2 metri;
- ha viaggiato con un caso di COVID-19 in qualsiasi tipo di mezzo di trasporto;
- sia un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 con l'impiego di DPI idonei.

La durata del contatto incrementa il rischio di trasmissione; il tempo di 15 minuti è stato arbitrariamente identificato per motivi pratici.

Sorveglianza passiva

Per sorveglianza passiva si intende l'automonitoraggio del proprio stato di salute nei 14 giorni successivi al contatto con un caso possibile o al contatto casuale con caso confermato.

Il soggetto in sorveglianza passiva nei 14 giorni successivi al contatto è tenuto a monitorare le proprie condizioni di salute, con particolare attenzione all'insorgere di febbre, sintomi respiratori (raffreddore, tosse,



mal di gola, difficoltà respiratoria, alterazioni dell'olfatto o del gusto) e gastro-intestinali (nausea, diarrea, vomito).

In caso di insorgenza di sintomi il soggetto è tenuto a contattare il Medico di Medicina Generale e il numero verde regionale 800 118 800. In attesa di valutazione da parte del personale competente della ASL di riferimento, egli è tenuto a porsi in isolamento domiciliare fiduciario. I numeri di emergenza 112/118 sono da utilizzare soltanto se strettamente necessario, in caso di urgenza o di sintomatologia importante.

Isolamento fiduciario

Per isolamento fiduciario si intende la permanenza nella propria abitazione, o in luogo specificatamente individuato, per un definito periodo di tempo a seguito di contatto stretto con un caso confermato di COVID-19.

Tale misura (talora definita “quarantena” per distinguerla dall'isolamento di un caso confermato di COVID-19) viene attivata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Il SISP accerterà la necessità di attivare la procedura di isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva delle condizioni di salute.

Ai sensi del DPCM 8.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020, accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, sarà compito dell'Operatore di Sanità Pubblica incaricato contattare il soggetto quotidianamente per avere notizie sulle sue condizioni di salute e informarlo circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia e le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi (sorveglianza attiva).

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha reso disponibile un elenco di “Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono” al link:

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/raccomandazioni-isolamento.pdf>



Persone ipersuscettibili (Fragili)

La condizione di “ipersuscettibilità” (condizione di fragilità) va individuata “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo biologico sia di tipo clinico” (Circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020).

Tracciamento dei contatti

Il tracciamento dei contatti in Sapienza viene effettuato attraverso:

- 1) autocertificazione giornaliera all'ingresso;
- 2) prenotazione del posto in aula per le attività didattiche in presenza o nelle aule studio, comprensiva di autocertificazione;
- 3) registrazione dei partecipanti alle attività di didattica in presenza da parte dei Docenti.

L'autocertificazione all'ingresso e la prenotazione alle attività didattiche sono misure obbligatorie e fondamentali per la rilevazione delle presenze e dei potenziali contatti.

Per attuare questa misura Sapienza ha adottato le seguenti modalità:

- 1) Autocertificazione giornaliera all'ingresso;
- 2) Prenotazione del posto in aula per la didattica, comprensivo di autocertificazione;
- 3) Prenotazione del posto in aula studio, comprensivo di autocertificazione;
- 4) Prenotazione delle altre attività didattiche in presenza, sempre fatta salva l'autocertificazione da rendere giornalmente tramite gli strumenti informativi predisposti dall'Ateneo e disponibili sul portale web di Sapienza.



L'autocertificazione all'ingresso è una misura fondamentale per la rilevazione delle presenze e dei potenziali contatti.

Chiunque acceda agli spazi Sapienza deve porre particolare attenzione a compilare l'autocertificazione giornaliera, come indicato alla pagina www.uniroma1.it/covid-sapienza, segnalando la fascia oraria di presenza e l'edificio principale presso cui opererà in modo prevalente.

Relativamente agli studenti che si prenotano per le lezioni in presenza o altre attività didattiche in presenza è fondamentale che gli stessi non cedano la propria prenotazione a terzi.

L'attuazione delle misure sopra elencate è obbligatoria per tutto il personale Sapienza e per chiunque acceda negli spazi dell'Ateneo, e la loro applicazione è responsabilità di ciascuno.



Gestione dei casi COVID-19

La Gestione dei casi secondo le seguenti modalità è misura fondamentale per la riduzione del rischio di diffusione di COVID-19.

Di seguito le modalità per gestire i seguenti casi:

- a. Caso possibile
- b. Persone che sono entrate in contatto con un caso possibile
- c. Caso confermato
- d. Persone che sono entrate in contatto con un caso confermato
- e. Casi confermati o possibili di COVID-19 nelle aule didattiche
- f. Riammissione dei casi guariti da COVID-19
- g. Persone prive di sintomi che abbiano fatto ingresso nella Regione Lazio
- h. Situazioni di Ipersuscettibilità a COVID-19

Ogni lavoratore, studente o utente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile/referente Sapienza qualora rientri nei casi sopra elencati!

I Responsabili comunicano i casi di cui hanno notizia secondo le modalità riportate alla pagina web: www.uniroma1.it/segnalazioni-casi-covid-19

I Datori di Lavoro assicurano che vengano affissi nei luoghi di lavoro e presso le aule didattiche (alla ripresa delle attività in presenza) i cartelli messi a disposizione sulla pagina del portale dedicata a COVID-19, in modo da dare ampia informativa a lavoratori, equiparati e utenti.

In ottemperanza ai disposti della vigente legislazione (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), alle disposizioni normative emanate in relazione all'emergenza e alle disposizioni di Ateneo, ai fini della gestione del rischio delle attività in presenza, ciascun lavoratore/studente/utente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile/referente di Sapienza qualora rientri nei casi di cui al presente capitolo.



I referenti e i Datori di Lavoro, qualora vengano a conoscenza che una persona afferente alla propria unità produttiva possa rientrare nei casi di cui al seguente capitolo, devono attuare quanto di seguito riportato.

I Datori di Lavoro che necessitino di ulteriore supporto possono contattare gli Uffici della Sicurezza agli indirizzi: Altavigilanza.SSL@uniroma1.it, emergenza.covid19@uniroma1.it, uspp@uniroma1.it.

a. Caso possibile

Qualora il Datore di Lavoro, anche per il tramite di un Dirigente o Preposto, venga a conoscenza della presenza sul luogo di lavoro di un “caso possibile” come sopra definito, contatta tempestivamente il numero telefonico regionale dedicato alle emergenze relative a COVID-19, 800.118.800, per ricevere le informazioni necessarie per gestire il caso.

Ove il numero verde non risultasse disponibile, il Datore di Lavoro chiede l’assistenza del Medico Competente assegnato alla propria struttura.

Contestualmente è necessario:

- *evitare* contatti ravvicinati con il caso possibile;
- *fornire* il caso possibile di una maschera di tipo chirurgico;
- *isolare* il caso possibile in una stanza/luogo apposito ben arieggiato (possibilmente con finestre);
- *invitare* lo stesso ad andare al proprio domicilio e informare il proprio Medico di base, assicurandosi che nel tragitto non abbia contatti con altre persone osservando la distanza di sicurezza e indossando la mascherina chirurgica;
- *lavarsi* accuratamente le mani in caso di contatto con lo stesso;
- *prestare particolare attenzione* alle superfici corporee o inerti che siano eventualmente state esposte alle secrezioni respiratorie del caso possibile: far *eliminare* in sacchetto impermeabile, direttamente dal caso possibile, i fazzoletti di carta utilizzati.



Il Datore di Lavoro, o persona da esso incaricata, dà notizia di quanto sopra secondo le modalità descritte al successivo capitolo 6 “Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza”.

b. Persone che sono entrate in contatto con un caso possibile

Nel caso un lavoratore/equiparato dichiari di essere entrato in contatto con casi possibili di cui al punto 1, il Datore di Lavoro, o personale da questi incaricato (Dirigente, Preposto, referente locale o altro soggetto), consegna allo stesso l’informativa di cui all’allegato modulo M01 P011_C, che deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. Copia dell’informativa di cui al modulo M01 dovrà essere tenuta agli atti dal Datore di Lavoro, e dovrà essere trasmessa per email al Centro di Medicina Occupazionale (emergenza.COVID19@uniroma1.it).

Tali soggetti sono tenuti a porsi in sorveglianza passiva per i 14 giorni successivi al contatto, avendo cura di intercettare ogni eventuale sintomo insorgente (anche misurando la temperatura corporea almeno due volte al dì). In caso di insorgenza di sintomi, dovranno porsi immediatamente in isolamento fiduciario (quarantena) e dovranno avvertire il proprio Medico di base, oltre che il Medico Competente, e contattare il numero verde regionale 800.118.800.

Il Datore di Lavoro, o persona da esso incaricata, comunica i contatti del caso possibile secondo le modalità descritte al successivo capitolo 6 “Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza”.

c. Caso confermato

Qualora il Datore di Lavoro venga informato da un lavoratore/equiparato di essere un caso confermato di COVID-19 o venga a conoscenza che presso la propria struttura abbia lavorato in presenza un caso confermato di COVID-19, il Datore di Lavoro, anche con il supporto del Medico Competente per la struttura, attua quanto segue:



- 1) **identificazione dei contatti stretti:** Il Datore di Lavoro redige una lista dei lavoratori/equiparati che sono entrati in contatto stretto con il caso confermato nei 2 giorni antecedenti all'insorgenza dei sintomi del caso confermato (o all'effettuazione del tampone se caso asintomatico) e fino al momento della diagnosi e isolamento (Circolare Ministero della Salute 9580 del 19/3/2020);
identificazione dei contatti casuali: Il Datore di Lavoro redige una lista delle persone che sono entrate in contatto casuale con il caso confermato nei 2 giorni antecedenti all'insorgenza dei sintomi del caso confermato (o all'effettuazione del tampone se caso asintomatico) e fino al momento della diagnosi e isolamento (Circolare Ministero della Salute 9580 del 19/3/2020);
- 2) **identificazione degli ambienti potenzialmente infetti:** Il Datore di Lavoro identifica i locali ove ha lavorato o possa aver soggiornato il caso confermato e richiede all'Area Gestione Edilizia una sanificazione straordinaria, scrivendo all'indirizzo sanificazionecovid.sapienza@uniroma1.it, mettendo in copia conoscenza l'indirizzo Altavigilanza.SSL@uniroma1.it.

Qualora il caso confermato di COVID-19 sia una unità di personale funzionalmente assegnata a una delle Aziende Ospedaliere Universitarie (ad esempio Policlinico Umberto I e Sant'Andrea), il Datore di Lavoro è tenuto, anche con il supporto del Medico Competente di Ateneo ed il Medico Competente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a identificare i contatti stretti e casuali del caso confermato relativamente al personale non assegnato funzionalmente alle Aziende Ospedaliere.

Gli elenchi dei contatti, suddivisi tra stretti e casuali, completi con i riferimenti degli interessati (nome, cognome, indirizzo mail istituzionale e/o personale, contatto telefonico) e delle informazioni relative al contatto avvenuto (ad esempio edificio in cui è avvenuto il contatto, distanza mantenuta, tipologia di mascherina indossata, ecc) (Modello *M06 - Elenco contatti caso confermato*), devono essere inviati a:



- Medico Competente (emergenza.COVID19@uniroma1.it) ai fini della sorveglianza attiva o passiva;
- Ufficio Alta Vigilanza (altavigilanza.SSL@uniroma1.it) per le attività di supporto all'ASL territorialmente competente.

Il Datore di Lavoro, o persona da esso incaricata, comunica le informazioni relative al caso confermato e relativi contatti secondo le modalità descritte al successivo capitolo 6 "Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza".

d. Persone che sono entrate in contatto con un caso confermato esterno a Sapienza

I contatti stretti di un caso confermato devono essere posti in isolamento fiduciario (quarantena) e sorveglianza attiva per 14 giorni a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente o del Medico di Medicina Generale. Nel caso in cui queste misure non siano state già disposte, il Medico Competente facilita l'interazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.

Ai contatti stretti il Datore di Lavoro, o personale da questi incaricato (Dirigente, Preposto, referente locale o altro soggetto), consegna l'informativa di cui all'allegato modulo M02 P011_C che deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. Per contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente è possibile utilizzare il numero verde 800.118.800 attivato dalla Regione Lazio.

In ogni caso i contatti stretti di un caso confermato non debbono recarsi in Sapienza fino alla fine del periodo di quarantena, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32851 del 12.10.2020.

I contatti casuali di un caso confermato devono attuare la sorveglianza passiva per i 14 giorni successivi al contatto avendo cura di intercettare ogni eventuale sintomo insorgente (anche misurando la temperatura corporea almeno due volte al dì). In caso di insorgenza di



sintomi dovranno porsi immediatamente in isolamento fiduciario (quarantena) e dovranno avvertire il proprio Medico di base, oltre che il Medico Competente, e contattare il numero verde regionale 800.118.800.

Ai contatti casuali il Datore di Lavoro, o personale da questi incaricato (Dirigente, Preposto, referente locale o altro soggetto), consegna l'informativa di cui all'allegato modulo M03 P011_C, che deve essere compilata in ogni sua parte e firmata.

Qualora un lavoratore/equiparato si riconosca quale contatto stretto o casuale di un caso confermato, dovrà darne immediato avviso per iscritto al Datore di Lavoro e dovrà rispettare le misure sopra indicate per ciascuna tipologia di contatto.

I contatti stretti di un caso confermato non dovranno uscire dal luogo di quarantena e/o recarsi presso il luogo di lavoro per nessun motivo.

Ai fini del rientro in servizio, i contatti stretti dichiareranno per iscritto al Datore di Lavoro e al Centro di Medicina Occupazionale di aver terminato il periodo di quarantena, allegando idonea certificazione da parte del Dipartimento di Prevenzione o del Medico di base.

Nella **Figura 1**, ripresa dal Rapporto ISS COVID-19 n.53/2020 (ver. 25 giugno 2020), viene riportato l'algoritmo per l'identificazione, la classificazione e il monitoraggio dei casi confermati di COVID-19.

Il Datore di Lavoro, o persona da esso incaricata, comunica le informazioni relative ai contatti di un caso confermato esterno a Sapienza secondo le modalità descritte al successivo capitolo 6 "Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza".




Figura 1. Algoritmo per l'identificazione, la classificazione e il monitoraggio dei contatti dei casi probabili e confermati di COVID-19



e. Gestione dei casi confermati e possibili di COVID-19 presenti nelle aule/laboratori didattici o che hanno partecipato ad altre attività didattiche in presenza

Nel caso in cui l'Ateneo venga a conoscenza, attraverso l'Autorità sanitaria competente o in qualsiasi modo, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente che abbia partecipato ad una attività didattica in presenza, o a un docente che abbia erogato una attività didattica in presenza, il Responsabile della Struttura interessata provvede alla chiusura degli accessi nonché alla ventilazione del/i locale/i in cui si è svolta l'attività, e inoltra immediatamente richiesta ad AGE al fine di effettuare una sanificazione straordinaria secondo le modalità indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, mettendo in copia conoscenza l'Ufficio Alta Vigilanza.

Tempestivamente il Responsabile della Struttura, o persona da esso incaricata, dà notizia di quanto sopra secondo le modalità descritte al successivo capitolo 6 "Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza".

Appena possibile gli Uffici della Sicurezza trasmettono all'Autorità sanitaria competente l'elenco degli studenti e dei docenti che hanno frequentato in compresenza con il caso confermato nei due giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi o l'effettuazione del tampone risultato positivo.

A tali studenti gli Uffici della Sicurezza inviano una comunicazione concordata con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM1 raccomandando, in via cautelativa, di non recarsi in Sapienza per i 14 giorni successivi all'ultimo contatto con il caso indice, di attuare la sorveglianza passiva, vale a dire il monitoraggio dei sintomi, e invitando gli stessi a seguire pedissequamente le disposizioni successivamente fornite dall'Autorità sanitaria competente.

I docenti che hanno erogato una attività didattica, alla quale abbia partecipato in presenza un caso positivo, secondo quanto concordato con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM1, qualora durante



l'attività didattica abbiano mantenuto costantemente indossata la mascherina e una distanza almeno pari a 2 metri da tutti gli studenti, possono essere considerati contatti potenzialmente casuali e devono compilare e sottoscrivere il modulo "M03 – Informativa contatti casuali caso confermato", viceversa devono essere considerati contatti potenzialmente stretti e devono compilare e sottoscrivere il modulo "M02 – Informativa contatti stretti caso confermato".

Su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM1, Sapienza collabora alle attività di indagine e ricostruzione dei contatti avvenuti all'interno dei propri spazi. L'effettuazione dell'inchiesta epidemiologica e la distinzione tra contatti "stretti", per i quali è previsto l'isolamento fiduciario (quarantena) e la sorveglianza attiva, e contatti "casuali", per i quali è prevista la sola sorveglianza passiva, spetta all'Autorità sanitaria competente, con la collaborazione dell'Ateneo nei limiti di quanto ad esso richiesto dal su citato Dipartimento.

Nel caso in cui si identifichi in aula un caso possibile (cioè un soggetto con febbre e sintomatologia sospetta) questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e isolato dagli altri frequentanti l'aula. È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, invitando la persona interessata a contattare il proprio Medico di base (MMG) e l'Autorità sanitaria competente per l'effettuazione del tampone, assicurandosi che non abbia contatti con altre persone nel tragitto utilizzato per abbandonare l'edificio, osservando la distanza di sicurezza e indossando la mascherina chirurgica, misure che debbono essere attuate fino al raggiungimento della propria abitazione. Contestualmente gli Uffici della Sicurezza trasmettono all'Autorità sanitaria competente l'elenco degli studenti e dei docenti che hanno frequentato in compresenza con il caso possibile. A tali studenti e docenti gli Uffici della Sicurezza inviano comunicazione raccomandando, in via cautelativa, la sorveglianza passiva dei sintomi e invitando gli stessi a seguire pedissequamente le disposizioni successivamente fornite dall'Autorità sanitaria competente. In caso di



positività del caso possibile, si innescherà la procedura di cui al precedente capoverso.

Al fine di facilitare il tracciamento e l'identificazione dei contatti stretti e casuali, gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI, tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi dell'Ateneo.

f. Gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 da variante e loro contatti

A causa del diffondersi delle nuove varianti di SARS-CoV-2, e in particolare della variante B.1.351 (Sudafrica) e variante P.1 (Brasile), nonché di eventuali altre varianti successivamente segnalate dal Ministero della Salute, si rende necessario prevedere delle nuove e più stringenti misure di prevenzione secondaria, che si riassumono di seguito.

Qualora un lavoratore/equiparato Sapienza abbia notizia di essere un caso sospetto o confermato di una delle varianti sopra elencate, deve darne immediato avviso al proprio Datore di Lavoro, il quale deve a sua volta avvisare tempestivamente l'Ufficio Alta Vigilanza e il Centro di Medicina Occupazionale (CMO) (altavigilanza.ssl@uniroma1.it e emergenza.covid19@uniroma1.it), secondo le modalità riportate alla pagina web: www.uniroma1.it/segnalazioni-casi-covid-19

Qualora uno studente Sapienza abbia notizia di essere caso sospetto o confermato di una delle varianti sopra elencate, deve darne immediato avviso al proprio Presidente del Corso di Laurea, o al Preside di Facoltà, o al Direttore di Dipartimento o al docente di riferimento, il quale deve a sua volta avvisare tempestivamente l'Ufficio Alta Vigilanza e il CMO (altavigilanza.ssl@uniroma1.it e emergenza.covid19@uniroma1.it), secondo le modalità riportate alla pagina web: www.uniroma1.it/segnalazioni-casi-covid-19.



In questi casi si applicano le seguenti misure aggiuntive:

1. **la ricerca e la gestione dei contatti deve essere effettuata con estrema rapidità e attenzione**, al fine di identificare tutti i contatti, sia potenzialmente stretti (ad alto rischio esposizione) che potenzialmente casuali (a basso rischio di esposizione);
2. **la ricerca retrospettiva dei contatti** deve considerare anche i contatti avvenuti **oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico**;
3. **per i contatti (sia ad alto che a basso rischio) la quarantena non potrà essere interrotta al decimo giorno**, anche se in presenza di un tampone negativo, **ma dovrà protrarsi obbligatoriamente al 14° giorno. Al termine della quarantena dovrà essere effettuato un test molecolare**;
4. **nella settimana successiva al termine della quarantena è necessario osservare rigorosamente** le misure di distanziamento fisico, di utilizzo della mascherina e, in caso di comparsa di sintomi, di isolamento fiduciario e comunicazione immediata al Medico curante;
5. **se un contatto di caso COVID-19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico** al momento dell'identificazione, oppure se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto verrà indirizzato dal proprio Medico curante o dalle Autorità sanitarie competenti a eseguire un tampone molecolare. **Nel frattempo devono iniziare immediatamente le attività di contact-tracing anche prima della conferma del risultato**;
6. è assolutamente necessario che **i contatti stretti e i loro conviventi rispettino rigorosamente la quarantena** in quanto, vista la maggiore trasmissibilità delle varianti, questa misura di sanità pubblica diventa strategica per limitarne la diffusione. In particolare, i **conviventi** devono rispettare rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di utilizzo della mascherina e, in caso di comparsa di



sintomi, di isolamento fiduciario e comunicazione immediata al Medico curante;

7. **i contatti** in attesa dell'esito del tampone, **devono informare tempestivamente, a loro volta, i loro contatti stretti (contatti di contatto oltre 48 ore)** raccomandando loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo mascherine).

È prevista l'esecuzione di un test molecolare a tutti i contatti (sia alto che basso rischio), il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena.

g. Gestione della riammissione dei casi guariti/contatti stretti da COVID-19

La riammissione nei luoghi di lavoro Sapienza dei lavoratori e degli equiparati che siano stati sottoposti a provvedimenti di quarantena o isolamento COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dovrà essere preceduta da una preventiva comunicazione al Datore di lavoro -esclusivamente per il tramite del Medico Competente ovvero attraverso il Centro di Medicina Occupazionale (CMO)- avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente, unitamente al certificato di fine isolamento/quarantena rilasciato dagli organi competenti (ASL e/o Medico di Medicina Generale).

La Circolare del Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 0015127 del 12 Aprile 2021 individua le diverse fattispecie per il rientro sul posto di lavoro:

a) *Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero*

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno mostrato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero



presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Condizione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi considerevoli, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

In questa fattispecie il dipendente guarito invia al Centro di Medicina Occupazionale la certificazione di avvenuta negativizzazione, nonché tutta la documentazione sanitaria emessa da strutture o professionisti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale relativa alla patologia da COVID-19, affinché il Medico Competente possa disporre ed effettuare la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. Per tale categoria di lavoratori anche qualora la ripresa dell'attività lavorativa avvenga in regime di Lavoro Agile (smart working) resta obbligatoria la necessità di effettuare comunque la visita.

b) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che hanno presentato sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Sarà cura del lavoratore inviare al Centro di Medicina Occupazionale la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente, unitamente al certificato di fine isolamento/quarantena rilasciato dagli organi competenti (ASL e/o Medico di Medicina Generale).



c) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti compiuto un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Sarà cura del lavoratore inviare al Centro di Medicina Occupazionale la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente, unitamente al certificato di fine isolamento/quarantena rilasciato dagli organi competenti (ASL e/o Medico di Medicina Generale).

d) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che proseguono a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non mostrano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso di “Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2- COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Anche in questo caso il lavoratore avrà cura di inviare il referto del fine isolamento al Centro di Medicina Occupazionale. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della sovraccitata Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito



a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. In tale fattispecie, il medico competente non effettua nessuna visita medica, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione (art.41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08.

e) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa via mail il Centro di Medicina Occupazionale.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Infine rimane la possibilità, da parte di tutti i dipendenti/equiparati, di avanzare richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41 c.2 lett. c D.Lgs.81/08, nel caso di variazioni dello stato di salute, anche correlate all'infezione da SARS-CoV-2, al fine di verificare l' idoneità alla mansione specifica.

Per gli studenti, i visitatori, gli utenti e il personale esterno che siano risultati positivi all'infezione da COVID 19 gli stessi devono mostrare, su richiesta degli incaricati di Sapienza, certificazione medica



rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) o Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL competente per territorio, e/o dal Medico di Medicina Generale (MMG) / Pediatra di libera scelta (PLS) in cui possono interrompere l'isolamento/quarantena.

h. Gestione delle persone prive di sintomi che fanno ingresso nella Regione Lazio

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento a SARS-CoV-2 **responsabile di COVID-19**.

Sul territorio nazionale sono in vigore misure differenziate da Regione a Regione, articolate in base a quattro fasce di rischio (bianca, gialla, arancione, rossa). L'appartenenza di una Regione a una o all'altra fascia è soggetta a revisione periodica.

In base al DL del 22 aprile 2021, n. 52, con cui si proroga lo stato di emergenza fino al 31 Luglio 2021, sono introdotte nuove modalità di spostamento in entrata e in uscita dai territori italiani a seconda del colore assegnato in relazione all'andamento epidemiologico.

Si rimanda alle misure in vigore al momento in cui avvengono gli spostamenti.

Data la complessità della normativa si rimanda per i dettagli all'approfondimento disponibile sul sito www.viaggiasesicuri.it.

Per i Paesi da/per i quali l'Italia non pone limitazioni, si raccomanda di consultare sempre la Scheda Paese su www.viaggiasesicuri.it: le Autorità locali potrebbero ancora mantenere restrizioni all'ingresso per i viaggiatori (anche provenienti dall'Italia).

Sempre sul sito ViaggiareSicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.viaggiasesicuri.it) è disponibile un



questionario per chi deve entrare o rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore, che tuttavia ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e non garantisce l'ingresso in Italia o nel Paese di destinazione. In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio. Le informazioni ottenute vanno sempre verificate, anche attraverso contatti con le Ambasciate e i Consolati.

In tutti i casi devono essere applicate le procedure previste dalle disposizioni normative in vigore al momento del rientro in Regione Lazio.

i. Gestione casi di ipersuscettibilità a COVID-19

Con riferimento all'attuale emergenza sanitaria per l'epidemia COVID-19 e alla **circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020**, si definiscono condizioni di "fragilità" (ipersuscettibilità a SARS-CoV-2) *"..quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo biologico sia di tipo clinico". In tale circolare viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun automatismo tra l'età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all'età va sempre preso in considerazione "congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".*

Inoltre, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile veniva riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, a condizione che tale modalità fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art.90 DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020) e modificato dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia all'art. 26 comma 2 -bis ha stabilito che "a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili*



di cui al comma 2 (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Tale diritto è stato altresì prorogato dalla Legge di Bilancio n. 178 del 30.12.2020 - Art. 1 comma 481 che dispone: *Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.*

Il Decreto cd. Mille Proroghe del 31 dicembre 2020 all'art. 19 ha prorogato l'art. 83 del DL n. 34 del 19.05.2020 in riferimento al termine delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavori “ipersuscettibili”, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”), entrato in vigore il 23 marzo 2021, ha esteso l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 (cfr. art. 15 del D.L. 41/2021) fino al 30 giugno.

Quindi il “Decreto Sostegni” conferma che il lavoratore fragile deve prestare l'attività lavorativa in modalità agile, ricorrendo - se necessario - ad un cambiamento di mansione che appartenga alla sua stessa categoria o area di inquadramento.

Sempre il “Decreto Sostegni” ribadisce, per i soli dipendenti pubblici, che se l'attività del lavoratore fragile non possa essere effettuata in modalità agile, scatta la tutela della malattia equiparata al ricovero



ospedaliero **fino al 30 giugno 2021**, con effetto **retroattivo** dal 1° marzo.

Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 conferma che spetta al Medico Competente la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

In considerazione anche degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria previsti ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, al fine di porre in essere tutte le iniziative finalizzate a tutelare la salute di tutto il personale di Sapienza, i lavoratori interessati da particolari situazioni di salute (anche non in sorveglianza sanitaria) potranno contattare la segreteria del CMO (cmo@uniroma1.it) per segnalare la richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, D.Lgs. 81/08 al Medico Competente Incaricato.

Il CMO, sentito il Medico Competente, procederà all'organizzazione della visita medica che esiterà nell'emissione del peculiare e contingente giudizio di idoneità (alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura) informando il Datore di Lavoro in merito alla sussistenza o meno di eventuali prescrizioni e/o limitazioni, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, **riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.**

Per i casi di cui alla citata legge 126/2020 e al DM 19/10/2020 il Medico Competente valuterà la documentazione sanitaria summenzionata (nel rispetto della privacy e dietro consenso del



dipendente interessato) informando il Datore di Lavoro sulla condizione di fragilità attraverso l'invio della Scheda di valutazione della condizione di "fragilità" COVID 19.

I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore ed in particolare delle disposizioni sancite dal Reg. UE 679/2016 (cd. GDPR) nonché del necessario obbligo di riservatezza, con l'adozione di tutte le misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati personali trattati.

7) Comunicazione dei casi possibili, confermati e contatti agli Uffici della Sicurezza

Al fine di permettere la corretta implementazione dei protocolli stabiliti dalle Autorità governative, nonché le procedure concordate con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti, sono state stabilite le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai casi possibili e confermati di positività a COVID-19 (di seguito denominati "caso indice") e relativi contatti.

Tali modalità sono descritte sul portale web di Ateneo e sono raggiungibili al link www.uniroma1.it/covid-sapienza.

I dati relativi ai casi indice e ai contatti vengono raccolti su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM1 e vengono trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 6 lett. d) del GDPR n. 2016/679, ai fini dell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.ii., e per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

8) Indicazioni in tema di vaccinazione anti COVID-19 (nuovo paragrafo)

Sulla base di quanto riportato nel documento *"Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure*



di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021)” si riportano le seguenti indicazioni.

Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare l'efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100%. Inoltre, non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall'acquisizione dell'infezione.

È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l'infezione ad altri soggetti. Ciononostante, è noto che la capacità di trasmissione da parte di soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella di soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche a causa della circolazione di nuove varianti virali, sottolinea l'importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitarie e socio-comportamentali.

Tutti i lavoratori devono, indipendentemente dallo stato di vaccinazione:

1) continuare a utilizzare/rispettare rigorosamente:

- i DPI;
- i dispositivi medici prescritti;
- l'igiene delle mani;
- il distanziamento fisico;
- le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio;

2) aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione (tamponi e/o screening sierologici, ove prescritti o opportuni), anche se il ciclo vaccinale si è concluso.

Se una persona vaccinata viene in contatto stretto con un caso positivo da SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari



del Ministero della Salute, questa deve essere comunque considerata un contatto stretto e devono, pertanto, essere **adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie**.

In particolare, a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione, in generale, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” **deve osservare**, purché sempre asintomatica, **un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso** (Circolare n. 32850 del 12/10/2020).

Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio ~~per~~ da SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19.

I contatti stretti di COVID-19 devono terminare la quarantena di 10-14 giorni secondo quanto previsto dalle normative ministeriali vigenti **prima di potere essere sottoposti a vaccinazione** (anche per non rischiare di esporre a SARS-CoV-2 le persone nei mezzi pubblici, il personale sanitario deputato alle vaccinazioni, le altre persone presenti nel centro vaccinale, ecc.).

La vaccinazione anti-COVID-19 si è dimostrata sicura anche in soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, può essere offerta indipendentemente da una pregressa infezione sintomatica o asintomatica purché la vaccinazione venga eseguita **ad almeno 3 mesi** di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, **entro i 6 mesi** dalla stessa.

Fanno eccezione i soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, i quali, pur con pregressa infezione da SARS-CoV-2, devono essere vaccinati quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi.



9) Gestione delle attività lavorative in sicurezza

I Datori di Lavoro e i Responsabili, nell'ambito delle attività assegnate e delle prerogative peculiari del loro ruolo, organizzano le attività nel rispetto delle misure prescritte nel seguente documento.

I lavoratori, gli studenti, i terzi, gli utenti e i visitatori che a vario titolo frequentano gli spazi Sapienza, si adeguano alle indicazioni provenienti dai soggetti di cui sopra.

Operatori a contatto con il pubblico: misure di prevenzione e protezione aggiuntive

In tutti i casi ove ciò risulti possibile, le attività di sportello da effettuare in presenza o similari devono essere erogate esclusivamente previo appuntamento ed evitando nella maniera più assoluta assembramenti, code, attese in sala d'aspetto di più persone contemporaneamente.

Per queste attività è opportuno introdurre alcune misure di prevenzione aggiuntive, quali ad esempio:

- 1) *assicurare*, in caso di assenza di barriera di protezione tra operatore e utente, che sia rispettata una distanza indicata, a maggior tutela del lavoratore, pari ad almeno 2 metri;
- 2) ove non sia possibile in maniera certa rispettare la distanza di 2 metri, è necessario *dotare* gli operatori di mascherina chirurgica ed eventualmente di visiera;
- 3) *utilizzare* la mascherina chirurgica nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e all'aperto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, (cfr. Ordinanza della Regione Lazio n. 3920 del 2 ottobre 2020, DPCM 3 novembre e 3 dicembre 2020 e ss.mm.ii.);
- 4) *assicurarsi* che gli utenti non possano accedere ai locali se privi di mascherina;



- 5) *ridurre* la possibilità che più persone possano accedere in contemporanea agli uffici aperti al pubblico, anche scaglionando gli accessi;
- 6) *porre attenzione* alla corretta esecuzione delle pulizie ordinarie previste da capitolato;
- 7) *prevedere*, ove ritenuto opportuno e motivato, l'intensificazione delle operazioni di sanificazione, ovvero l'attivazione di pulizie straordinarie;
- 8) *assicurare*, con particolare attenzione, ricambi d'aria (naturale e/o artificiale) negli ambienti.

Al Datore di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva è affidato il compito di assicurare, con la collaborazione di tutto il personale, la messa in opera delle misure sopra elencate per tutte le attività svolte in presenza.



10) Gestione degli spazi e dei luoghi di lavoro in sicurezza

Il Datore di Lavoro, tramite il supporto operativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, predispone le seguenti misure di prevenzione e protezione per la gestione dei luoghi di lavoro, ove necessarie e applicabili, anche in riferimento al livello di rischio e alla effettiva presenza del personale.

Tali misure devono essere applicate con la collaborazione dei Dirigenti per la sicurezza, dei preposti e di tutti i lavoratori ed equiparati.

Di seguito le indicazioni per:

- Pulizia e igiene degli spazi e dei luoghi di lavoro
- Controllo accessi e ingresso terzi
- Informazione del personale e di chi accede ai luoghi di lavoro
- Attività di ditte e fornitori nei locali Sapienza
- Impianti di trattamento aria (immissione/estrazione e climatizzazione)
- Spazi comuni

Pulizia e igiene degli spazi e dei luoghi di lavoro

Ai fini della disinfezione delle superfici inerti (pavimenti, piani di lavoro, etc.), si informa che l'attuale capitolato di appalto prevede l'utilizzo di idonei prodotti disinfettanti con dimostrata attività virucida, ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70-80% o soluzioni disinfettanti a base di cloro (candeggina) con almeno 0,5% di cloro attivo.

Nel caso sia accertata la presenza di una persona affetta da COVID-19 all'interno dei locali Sapienza, a seguito di segnalazione da parte del Datore di Lavoro interessato o da parte degli Uffici della Sicurezza, AGE dispone la pulizia e sanificazione dei locali interessati, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

I locali devono essere abbondantemente ventilati.



Si raccomanda ai Datori di Lavoro, sollecitando a tal fine anche la collaborazione di tutto il personale Sapienza e delle ditte appaltatrici, di porre particolare attenzione a che le pulizie previste da capitolato d'appalto vengano puntualmente effettuate e correttamente eseguite.

Eventuali carenze relative alla pulizia o alla sanificazione devono essere segnalate all'indirizzo sanificazionecovid.sapienza@uniroma1.it.

Controllo accessi e ingresso terzi

È necessario operare un'attenta gestione degli accessi, ove applicabile con il supporto operativo dell'Ufficio Security, o tramite presidio ove già esistente, o tramite misure organizzative che regolino opportunamente l'apertura e la chiusura fisica degli accessi al fine di impedire l'accesso a personale non autorizzato.

Chiunque acceda in Sapienza (utenti, visitatori, personale esterno quali i lavoratori di imprese di pulizie, manutenzione, fornitori, servizi, ecc.) ha l'obbligo di sottostare alle disposizioni legislative vigenti e alle disposizioni emanate a livello di Ateneo.

Informazione del personale e di chi accede ai luoghi di lavoro

Il Datore di Lavoro provvede ad affiggere all'ingresso degli edifici e dei locali di propria pertinenza ogni informativa applicabile tra quelle messe a disposizione sulla pagina web "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria – P011_C".

Attività di ditte e fornitori nei locali Sapienza

Al fine di minimizzare i rischi derivanti dalla presenza di operatori di ditte terze e dall'eventuale contatto degli stessi con il personale, il Datore di Lavoro, tramite il supporto operativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP), predispone le opportune misure di prevenzione e protezione tra quelle tecnicamente applicabili e ove risultassero necessarie in riferimento al livello di rischio e alla effettiva presenza del personale, quali ad esempio:



- *individuazione* di procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente;
- *individuazione* di procedure in grado di garantire che nelle attività di carico e scarico sia rigorosamente rispettata la distanza di due metri;
- *individuazione/installazione ed identificazione* univoca di servizi igienici dedicati a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, esplicitando il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e richiedendo una adeguata pulizia giornaliera (sanificazionecovid.sapienza@uniroma1.it).

I colli in ingresso da parte di fornitori e servizi di consegna devono essere conservati per 24 ore se con involucro in carta/cartone, o 72 ore se con involucro in plastica.

In alternativa è possibile sanificare i colli con soluzione disinfettante a base di alcol al 70-80% prima di maneggiarli, oppure aprirli ed allontanare nel relativo contenitore per i rifiuti gli imballaggi, avendo cura di lavarsi le mani subito dopo.

Impianti di trattamento aria (immissione/estrazione e climatizzazione)

Di seguito le misure di tipo tecnico e gestionale da adottare per il corretto utilizzo degli impianti di trattamento aria di Ateneo.

Misure di tipo tecnico (di norma in capo all'Area Gestione Edilizia):

- Effettuare una mappatura degli impianti, riguardo alla funzionalità e alla tipologia delle tecnologie e dei sistemi filtranti.
- Ove possibile e quando i carichi termici e il grado di obsolescenza/vetustà dell'impianto lo consentano, tenere gli impianti sempre accesi 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, diminuendo la velocità di ventilazione nel fine settimana e al termine delle attività lavorative. In alternativa, rimodulare gli orari di accensione/spegnimento, avendo cura di accendere gli impianti a



tutt'aria almeno 2 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa e di spegnerli solo almeno 2 ore dopo il termine dell'orario lavorativo.

- Mantenere la velocità dell'aria in ambiente al di sotto dei 2 m/s.
- Aumentare il più possibile l'immissione di aria esterna e la ventilazione di scarico.
- Chiudere le serrande di ricircolo e aprire le serrande di immissione ed espulsione; ove ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre al minimo il ricircolo.
- Bypassare, ove tecnicamente possibile, i sistemi di ventilazione a recupero in quegli impianti dotati di recuperatori di calore rotativi.
- Garantire la sostituzione o la pulizia programmata dei filtri, anche tenendo conto del reale funzionamento dell'impianto e dell'utilizzo dei locali e dell'affollamento in essi presente.
- Effettuare periodica ispezione visiva delle canale per valutare lo sporco e il corretto funzionamento al fine di effettuare gli interventi necessari.

Misure di tipo gestionale (in capo agli utilizzatori degli impianti):

- Utilizzare sempre la mascherina in caso di compresenza di più persone in ambienti con impianto di condizionamento in funzione e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza.
- Aumentare i ricambi d'aria/ora tenendo conto del numero di lavoratori presenti e del tipo di attività svolta e durata della permanenza negli ambienti mediante l'apertura periodica di finestre (preferibile brevi periodi con frequenza ripetuta, piuttosto che un lungo periodo in unica soluzione). Durante l'apertura delle finestre si raccomanda di tenere chiuse le porte dei locali.
- Per gli impianti di condizionamento di tipo split e fancoil, minimizzare il flusso d'aria e, ove possibile, direzionarlo verso l'alto, o comunque in direzione tale da evitare flussi diretti verso gli occupanti.

Utilizzo dei ventilatori

Sulla base delle considerazioni esplicitate nel Rapporto ISS COVID-19 33/2020, è vietato l'utilizzo di ventilatori in condizioni di lavoro in compresenza, fatta eccezione per quelli a pala posizionati a soffitto.



Attività di manutenzione e cantieri

Le attività di manutenzione e le attività di cantiere devono proseguire nel rispetto di tutte le misure previste per l'Ateneo, nonché di quelle previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione di COVID-19 nei cantieri" del 24 aprile 2020.

A titolo di esempio, oltre alle misure preventive e protettive previste all'interno degli spazi di lavoro e dei cantieri, è opportuno attenersi alle seguenti misure:

- *rispettare* il distanziamento sociale, mai inferiore al metro e raccomandato a 2 metri tra gli operatori;
- in cantiere e nelle zone di lavoro è obbligatorio *utilizzare* le mascherine di tipo chirurgico durante le attività svolte. Tale misura di protezione dovrà essere integrata con DPI di altra tipologia qualora questo sia previsto dalla specifica valutazione del rischio;
- *rispettare* le prescritte modalità di accesso al cantiere, ivi comprese le autodichiarazioni da rendere prima dell'accesso agli spazi Sapienza;
- *rispettare* le procedure di ingresso e uscita indicate all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel DUVRI;
- ove definiti dal Committente, *utilizzare* gli spazi dedicati alla propria attività, nonché i servizi igienici dedicati e differenziati da quelli in uso dai lavoratori operanti all'interno del cantiere;
- *rispettare* le buone prassi igieniche, quali ad esempio il più frequente lavaggio delle mani, anche con l'utilizzo di sostanze idroalcoliche presenti;
- *rispettare* il contingentamento dell'accesso alle aree comuni.

Sapienza si riserva di verificare, per il tramite dei RUP e delle altre figure contrattualmente previste, nonché attraverso gli strumenti di controllo già previsti nell'ordinario, il rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione previste da parte del personale delle ditte incaricate.

Le ditte dovranno dichiarare di attenersi alle misure di prevenzione e protezione stabilite dall'Ateneo e dovranno comunicare la propria



procedura di gestione dei contatti con COVID-19 e degli eventuali casi sintomatici che dovessero presentarsi durante lo svolgimento delle attività. Tali procedure dovranno essere compatibili e coordinate con quelle previste da Sapienza.

Spazi comuni

È necessario porre particolare attenzione all'accesso agli spazi comuni (zone ristoro, spogliatoi, aree fumatori, ecc.).

In questi spazi è necessario regolamentare gli accessi per evitare la compresenza di più persone e, più in generale gli assembramenti e le situazioni che non permettano il mantenimento delle previste distanze interpersonali.

Il tempo di permanenza in questi locali deve essere ridotto al minimo e devono essere garantiti una continua areazione e l'utilizzo di mascherine. Il Datore di Lavoro può segnalare all'Area Gestione Edilizia (servizio.pulizie@uniroma1.it) gli spazi comuni in cui è possibile la presenza di personale, al fine di effettuare adeguata sanificazione dei locali e degli eventuali distributori di bevande e snack.

In corrispondenza dei distributori è consigliabile l'installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche.

È necessario evitare nella maniera più assoluta situazioni di condivisione durante le quali si possano ridurre le distanze interpersonali o dismettere le mascherine chirurgiche, in particolar modo **è necessario evitare** di consumare pasti nel medesimo locale o pertinenza, in compresenza con i colleghi e/o altre persone, e/o anche all'aperto gli uni vicino agli altri, così come anche suggerito da recenti evidenze scientifiche.

In generale è necessario evitare, **anche all'aperto**, tutte le "situazioni" durante le quali si possano ridurre le distanze interpersonali e/o dismettere le mascherine chirurgiche.

L'accesso ai distributori è consentito seguendo le seguenti indicazioni:

- evitare assembramenti;



- sanificare le mani prima di accedere all'area di consumazione mediante i dispenser di gel posti fuori dall'area;
- consumare quanto prelevato lontano da altre persone;
- accedere all'area distributori ad una persona per volta.

Corridoi, scalinate, ascensori, atri e zone di passaggio

Ciascuno deve avere cura di rispettare le distanze interpersonali e tutte le misure contenute nel presente documento durante l'utilizzo di corridoi, scalinate, atri e altre zone di passaggio.

Nell'ingombro di corridoi, scale e luoghi angusti è lasciato alla responsabilità di ciascuno di utilizzarli in maniera scaglionata attendendo, prima di utilizzarli, che siano sgombri.

Qualora non sia fisicamente possibile evitare di ridurre la distanza interpersonale durante la percorrenza di atri e corridoi, bisogna avere cura di ridurre al minimo il tempo di vicinanza, evitando di direzionare il volto verso la persona a cui ci si avvicina.

È responsabilità di ciascun lavoratore/equiparato applicare le misure sopra descritte e rispettare la cartellonistica e/o segnaletica presente negli spazi Sapienza.

Gli ascensori, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, devono essere preferibilmente utilizzati da una persona alla volta, e in ogni caso riducendo il numero degli occupanti al fine di rispettare la distanza interpersonale minima di 2 metri anche in fase di ingresso e di uscita dagli stessi.



ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

- Per informazioni contattare il Numero di Pubblica Utilità 1500;
- per contattare i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio utilizzare il numero verde regionale 800.118.800;
- in caso di necessità rivolgersi al proprio Medico curante;
- in caso di bisogno di contattare la rete dell'emergenza-urgenza, rivolgersi al numero unico 112/118.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, si suggerisce di consultare **periodicamente** i siti internet riportati nella sezione "Link Utili" della pagina "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria" raggiungibile al link: www.uniroma1.it/covid-sapienza

Allegati

- Modulo M01 P011_C - Informativa contatti casi possibili
- Modulo M02 P011_C - Informativa contatti stretti caso confermato
- Modulo M03 P011_C - Informativa contatti casuali caso confermato
- **Modulo M07 P011_C - Dichiarazione sulle misure di salute e sicurezza adottate durante la didattica in aula**

Riferimenti

Si vedano anche i seguenti documenti:

- 1) **Didattica in aula:** [Fase 3 - Vademecum sulle misure di prevenzione e protezione per le attività di didattica in aula, C008](#);
- 2) **Esami, Tirocini, Laboratori, Biblioteche e aule studio:** [Vademecum sulle misure di prevenzione e protezione per le attività di cui al DPCM del 26/04/2020, C005](#);
- 3) **Indicazioni per gli Studenti e personale esterno:** [COVID-19 Fase 3: norme di comportamento per studenti e personale esterno, C006](#).